



La **GIUNTA** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, riunitasi il giorno

29 giugno 2023 alle ore 14.00

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo Giovanni PRESENTE

VICEPRESIDENTE:

Agrusti Michelangelo ASSENTE

COMPONENTI

De Munari Marco	PRESENTE
Mareschi Danieli Anna	PRESENTE
Paniccia Massimo	PRESENTE
Pascolo Silvano	PRESENTE
Pillon Fabio	PRESENTE
Seminara Eva	PRESENTE

REVISORI DEI CONTI

Martini Andrea	PRESENTE
Camilotti Alberto Maria	PRESENTE
Cussigh Elena	PRESENTE

SEGRETARIO

Pilutti Maria Lucia PRESENTE

ha adottato la presente deliberazione



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Relazione sui risparmi di spesa realizzati nel 2022 in materia di acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, utilizzando gli strumenti del mercato elettronico. Legge n. 488/1999 art. 26 c. 4 e s.m.i.

Richiamati:

- Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- il D.M. 16 febbraio 2018 recante la “Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, con il quale è stata istituita la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone – Udine (con sede legale ad Udine in Via Morpurgo, n.4 e sede secondaria a Pordenone, in Corso Vittorio Emanuele II, n.47);
- DPR n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;
- D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
- Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08.10.2018 avente per oggetto “Elezione del Presidente” con la quale veniva nominato il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;
- la deliberazione di Consiglio camerale n. 4 del 06/11/2018 avente ad oggetto: “Elezione della Giunta camerale”;
- visto lo Statuto vigente della Camera di commercio;

letto l’art. 26 della L.488/1999 (Legge Finanziaria 2000) che regola le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni;

considerato che la norma prevede la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

letto in particolare il comma 1 che prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalle convenzioni medesime, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche;

dato atto che il comma 3 (così sostituito dall’art. 3, comma 166, Legge n. 350 del 2003 e dall’art. 1, Legge n. 191 del 2014) dell’articolo in commento pone le seguenti possibilità alle Pubbliche Amministrazioni:

- a) ricorrere direttamente alle convenzioni stipulate da Consip;
- b) utilizzare i parametri prezzo/qualità previsti dalle convenzioni come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi al di fuori di queste;

tenuto conto che l’art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in Legge n.111/2011, ha precisato che i contratti stipulati in violazione di quanto al paragrafo precedente sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;

tenuto conto altresì delle ultime modifiche di cui al D.L.95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n..135/2012;

dato atto che il D.L. n. 52/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge. 6 luglio 2012, n. 94, prevede che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 della Legge n. 296/2006, le



pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario debbano fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;

avuto riguardo a quanto disposto dal comma 3-bis della citata Legge n. 488/1999, ovvero che i provvedimenti con cui le pubbliche amministrazioni deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi debbano essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

preso atto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, Legge. n. 208 del 28 dicembre 2015:

- art. 1 comma 502: che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra 1.000,00 euro e la soglia comunitaria, sia per le amministrazioni statali, sia per gli enti locali e quelli del servizio sanitario regionale;
- art. 1 comma 510: che prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip, ovvero dalle Centrali di Committenza Regionale, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto alternativi, possono procedere solo a seguito di autorizzazione specificamente motivata da parte dell'organo di vertice amministrativo; tale autorizzazione deve essere inviata al competente ufficio della Corte dei Conti. Unioncamere, con propria nota del 29/01/2016, ha precisato che il procedimento di autorizzazione di cui al comma 510 non trova applicazione nei confronti degli enti camerali e delle loro Unioni, in quanto, a norma dell'art. 1 comma 449 della Legge n.296/2006 esse hanno la facoltà, ma non l'obbligo di ricorso al sistema di convenzionamento Consip, ovvero ad altre Centrali di Committenza Regionali, obbligo che riguarda invece tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie;
- comma 512 così come modificato dall'art. 1 comma 419 dalla Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016, il quale prevede che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; anche per questa disposizione Unioncamere con nota del 26/02/2016 precisa che la fornitura alle Camere di Commercio di beni e servizi di informatica e di connettività attraverso le proprie società in house, è fuori dall'ambito oggettivo di applicazione della norma in quanto tali approvvigionamenti non possono qualificarsi come acquisizioni da soggetti terzi, e pertanto come appalti di servizi, bensì come produzioni realizzate in proprio. Tale norma trova applicazione per gli acquisti effettuati nell'anno 2016, essendo entrata in vigore a gennaio 2016;

preso atto che il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 22 dicembre 2015 pubblicato in G.U. n.28 del 04.02.2016, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 9 del D.L 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.135/2012 ha introdotto l'obbligatorietà dell'utilizzo delle convenzioni Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto sia cartacei che elettronici;

considerato che con il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

dato atto che la Legge n. 190 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) con il comma 581 dell'art. 1 interviene sull'art. 1 comma 7 del D.L 95/2012, inserendo alcune tipologie di autoveicoli, quali le autovetture, gli autobus e gli autoveicoli promiscui, tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento oppure esperire proprie autonome procedure



nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messo a disposizione dai medesimi soggetti;

preso atto che con Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020 all'art. 1, comma 2, lett. a) e successivamente modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 è stato disposto che le Stazioni Appaltanti procedono mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

preso atto che il comma 4 dell'art. 26 della Legge 488/1999 disciplina in concreto le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo dell'ufficio controllo di gestione, e dispone che lo stesso debba predisporre una relazione, da sottoporre alla Giunta quale organo di direzione politica dell'ente, che illustri i risultati ottenuti in termini di riduzione di spesa, rispettando le condizioni sopra esposte per ogni provvedimento di acquisto;

letta la relazione di cui alla Legge n. 488/1999, art. 26 comma 4, predisposta dal responsabile dell'ufficio "Pianificazione e Controllo";

preso atto che con DL 95/2012 è stata altresì individuata la scadenza per inviare la relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi: 30 giugno di ciascun anno;

ritenuto opportuno rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire l'invio della suddetta Relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge, ovvero entro il 30/06/2023;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta all'unanimità

DELIBERA

- a) di prendere atto ed approvare quanto contenuto nella relazione di cui alla Legge n. 488/1999, art. 26 comma 4, predisposta dalla Posizione Organizzativa dell'area "Personale Organizzazione e Performance" ufficio "Pianificazione e Controllo";
- b) di disporre la pubblicazione della presente relazione sul sito camerale e l'invio al Ministero dell'Economia Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi;
- c) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Da Pozzo